

Gli Enti del Terzo settore possono essere destinatari di donazioni di medicinali non utilizzati *“in confezioni integre (salvo eventuali danni all’imballaggio secondario che non abbiano alterato il contenuto), correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l’efficacia originarie, con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere”*.

Agli enti del Terzo settore è quindi consentita la distribuzione gratuita di tali medicinali direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi, dietro presentazione di prescrizione medica, ove necessaria, restando, ovviamente, vietata qualsiasi cessione a titolo oneroso dei medicinali oggetto di donazione.

A tal fine, l’Ente del Terzo settore deve disporre di:

2. locali e attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione;
4. un medico, iscritto all’ordine, responsabile che seleziona e provvede alla gestione dei medicinali che possono essere accettati e, a tal fine, redige un apposito elenco aggiornabile con i medicinali ammessi.
6. un farmacista, iscritto all’ordine, responsabile della presa in carico, verifica, custodia e distribuzione dei medicinali donati.

La donazione può essere effettuata dagli operatori del settore (ossia le farmacie, i grossisti, le parafarmacie, e le imprese titolari di A.I.C., i loro rappresentanti locali, i loro concessionari per la vendita e i loro distributori), non richiede la forma scritta ed è soggetta a comunicazione alla Banca dati centrale della tracciabilità del farmaco.

Il Ministero della Salute, con la Circolare del 25/5/2018, ha chiarito che

*“continuano a trovare autonoma applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 350, 351 e 352 della legge 24 dicembre 2007, n.244, che consentono la donazione anche da parte del singolo cittadino, nel rispetto delle condizioni e nei limiti di quanto ivi previsto, in virtù dell’espressa previsione di cui all’articolo 18, comma 1bis, della citata legge n.166 del 2016”*.

Le citate disposizioni prevedono in particolare la possibilità di riutilizzo di confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, nella disponibilità delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) con riferimento ai propri assistiti o provenienti dalle famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare, per un loro congiunto, dall’azienda sanitaria locale (ASL) o da una organizzazione non lucrativa avente finalità di assistenza sanitaria. È anche prevista la consegna dei medicinali ad *“organizzazioni senza fini di lucro, riconosciute dalle regioni e province autonome, aventi finalità*



*umanitarie o di assistenza sanitaria*” da parte dei privati, purché non sia previste la conservazione in frigorifero a temperature controllate.

31/07/2018